



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di CREMONA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonia Gradi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. /2013 promossa da:

(C.F. ), con l'avv.  
ricorrente  
contro  
(C.F. ), con l'avv. GIOVANNA  
RIVIERA  
convenuta

In punto: opposizione ex art. 1 commi 51 e ss. l. n. 92/2012

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso proposto ex art. 1 comma 48 legge n. 92/2012 il ricorrente in epigrafe ha impugnato il licenziamento in tronco intimatogli dalla con lettera del 24.10.2012 assumendone, in sintesi, la illegittimità per insussistenza del fatto contestato e comunque per mancanza del requisito di proporzionalità tra fatto e sanzione, chiedendo l'applicazione in suo favore della tutela di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

La convenuta si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del ricorso per le ragioni esposte nella memoria difensiva.

Esperito il tentativo di conciliazione ed esaurita l'istruttoria, il Giudice della fase sommaria rigettava il ricorso con ordinanza con la quale condannava il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta oltre che al pagamento della somma equitativamente determinata di euro 1.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.



Avverso tale ordinanza ha proposto opposizione il ricorrente assumendo l'ingiustizia della decisione, in quanto fondata su di un'erronea valutazione del materiale probatorio e comunque su di una errata valutazione della condotta contestata al lavoratore quale giusta causa di licenziamento, chiedendone così l'integrale riforma.

La convenuta si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione per i motivi articolatamente esposti nella memoria difensiva.

Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, la causa è stata discussa e quindi assunta in decisione.

\*\*\*

L'opposizione non è fondata.

In data 13.10.2012 la convenuta \_\_\_\_\_ contestava al ricorrente *".. che Lei, in data 10 settembre u.s., verso le ore 19.00, all'interno della proprietà aziendale, e più precisamente all'interno della casa colonica di proprietà della scrivente ed a lei concessa in godimento uso abitativo, così come concessa al suo collega di lavoro, superiore gerarchico e vicino di casa, signor \_\_\_\_\_, lei dapprima chiudeva con violenza la porta del garage del signor \_\_\_\_\_ e, una volta che quest'ultimo si affacciava per aprire la porta del locale, lei lo spingeva a terra e, dopo averlo afferrato per le gambe lo trascinava in cortile. La scrivente è stata altresì informata che, una volta trascinato il collega di lavoro all'interno del cortile posto comunque all'interno della proprietà aziendale, occorrevano in aiuto ed in pronto soccorso del signor \_\_\_\_\_ altri colleghi di lavoro... all'aggressione fisica .. seguiva poi anche una aggressione verbale. Risulta infatti alla esponente che lei si rivolgeva al superiore gerarchico minacciandolo in questi termini "quando meno te l'aspetti io ti ammazzo".."* (doc. 10 fascicolo opponente).

Acquisite le giustificazioni del lavoratore, la società convenuta licenziava il ricorrente con lettera del 24.10.2012 del seguente tenore: *".. il suo rapporto si intende risolto con effetto immediato dal ricevimento della presente ... le precisiamo che siffatto provvedimento trae fondamento nei fatti già oggetto di contestazione di addebito disciplinare a mezzo racc. a.r. datata 13.10.2012 .. concernente i fatti verificatisi il giorno 10 settembre 2012 alle ore 19.00 circa da Lei posti in essere nei confronti del suo superiore gerarchico e suo vicino di casa signor \_\_\_\_\_"*.





verificatisi all'interno della proprietà aziendale e del luogo di lavoro.." (doc. 14 fascicolo opponente).

Ebbene, i fatti contestati al lavoratore e per i quali è stato comminato il licenziamento sono risultati provati a seguito dell'istruttoria orale svolta nella prima fase nonché della documentazione versata in atti dalle parti ed acquisita su ordine del Giudice.

Il teste , sentito nella fase sommaria, ha dichiarato: *".. sono amico di .. abita .. nella di proprietà del signor .. il 10 settembre ero andato a trovare a casa sua; era appena tornato dal lavoro, lui ed io eravamo fuori dalla porta della sua abitazione.. ad un certo punto ho visto bussare alla porta di un garage, dal garage è uscito un uomo italiano che conosco di vista, mi pare fosse , ho visto dare una spinta a , dopo la spinta è caduto a terra .. ha preso per i piedi ed ha iniziato a tirarlo; io vista la violenza volevo intervenire .. sono intervenuti il mio amico ed il fratello di che hanno separato e .. non ho visto sanguinare; ho sentito minacciare e dirgli "se ti trovo fuori ti ammazzo".. quando sono arrivati i Carabinieri era dentro casa sua.. quando è uscito da casa perdeva sangue.. io avevo visto entrare in casa prima dell'arrivo dei Carabinieri, quando è entrato in casa non perdeva sangue..".*

Così il teste : *"... ero presente quando si è svolto il litigio tra e ero vicino alla porta di casa mia, in cortile, con il mio amico che stava fumando una sigaretta.. all'interno di un garage c'erano e io non li vedevo ma sentivo le loro voci .. ad un certo punto è uscito da casa sua e mi ha salutato. È andato verso il garage dentro al quale si trovavano e , ha picchiato dei colpi alla porta, l'ha aperta e l'ha sbattuta violentemente chiudendola. è rimasto fuori dal garage ed ha picchiato di nuovo contro la porta. è uscito dal garage ed lo ha preso per il collo e lo ha buttato contro il furgone, è caduto per terra, quindi ha preso per i piedi e l'ha trascinato per circa 2 m; mentre veniva trascinato la maglia di si è strappata. ha chiesto aiuto, io sono andato in suo soccorso, prima che riuscissi a staccarli è uscito anche il fratello di ricordo che era scalzo .. il fratello di ed io abbiamo staccato da .. in quel momento non perdeva sangue. Siamo stati tutti fuori in cortile*



per circa mezz'ora ed non perdeva sangue .. ad un certo punto sua moglie, i suoi figli e suo fratello sono rientrati tutti a casa .. quanto sono arrivati i carabinieri .. non voleva uscire di casa .. è uscito solo dopo che suo fratello gli ha parlato .. quando è uscito teneva una mano sulla nuca, si tamponava con uno straccio.. ho sentito minacciare di ammazzarlo più volte..”.

Così , fratello del ricorrente: “.. ero tornato a casa dal lavoro e stavo cenando insieme a mia moglie; ad un certo punto abbiamo sentito delle urla in cortile, mia moglie si è affacciata alla finestra e ha visto mio cognato (n.d.r. fratello) e che stavano urlando, non si stavano picchiando. Quando mia moglie mi ha riferito quello che aveva visto dalla finestra io sono uscito in cortile, mi sono avvicinato a mio fratello e ho cercato di tranquillizzarlo, ho anche parlato con . quando sono uscito in cortile ricordo che c'erano due uomini marocchini .. uno era l'altro era un suo amico.. quando sono uscito mio fratello non sanguinava, quindi io sono rientrato a casa mia e mio fratello a casa sua; quando mio fratello è entrato in casa non sanguinava.. quando mio fratello, chiamato dai carabinieri, è uscito da casa sua ho visto che perdeva sangue..”.

Sulla scorta delle testimonianze assunte risulta, dunque, provato che il giorno 10 settembre 2012 il ricorrente aggredì il collega di lavoro e vicino di casa e lo minacciò di morte e che ciò avvenne all'interno della , ove entrambi abitavano, così come gli altri dipendenti dell'Azienda

L'aggressione fisica all' trova poi conferma nel cartella di dimissione del Pronto Soccorso dell'Ospedale di , presso il quale i recava quello stesso giorno alle ore 20.46, che reca la seguente diagnosi: “abrasioni al tronco e al gomito dx da violenza altrui” (doc. 4 fascicolo convenuta).

I fatti contestati al lavoratore e per i quali il datore di lavoro ha ritenuto di applicare la sanzione del licenziamento in tronco risultano, dunque, provati.

Trattasi poi di fatti connotati da estrema gravità, tale da giustificare il licenziamento per giusta causa.

Se si considera, infatti, che il ricorrente, di sua iniziativa, si recò presso il garage nel quale si trovava il collega di lavoro allo scopo evidente di cercare uno scontro; se si





considera che oltre a colpire l' [redacted] lo trascinò per terra e che due persone dovettero intervenire per separare [redacted] dall' [redacted] (la circostanza è stata confermata dai testi [redacted] e [redacted]; se si considera ancora che [redacted] minacciò il collega di lavoro di morte e che ciò avvenne, verosimilmente, per futili motivi (ovvero per il fatto, allegato dallo stesso ricorrente, che l' [redacted] fosse solito lavorare anche la sera nel proprio garage, adibito ad officina, disturbando il riposo del ricorrente); se si considera, infine, che tutto ciò avvenne all'interno della cascina di proprietà del datore di lavoro ove abitavano sia il ricorrente sia [redacted] così come gli altri dipendenti della società convenuta, ebbene allora appare evidente come tale fatto abbia compromesso irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro nell'attitudine professionale del lavoratore intesa, come ben osservato nell'ordinanza opposta, quale capacità del lavoratore di inserirsi armoniosamente e proficuamente nell'organizzazione produttiva datoriale. Tanto basta a giustificare la decisione della società convenuta di provvedere al licenziamento del ricorrente che appare, dunque, sorretto da giusta causa.

Scorta delle considerazioni che precedono l'opposizione dev'essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico del ricorrente come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando,

rigetta l'opposizione;

condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta che si liquidano in euro 1.500,00 oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettario, iva e cpa.

Così deciso in Cremona in data [redacted] 2017

il Giudice

dott.ssa Antonia Gradi

